



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

**Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione
Ambientale
DETERMINA
n. 1948/2016**

Novara, lì 23/11/2016

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/100

OGGETTO: DITTA DKC EUROPE S.R.L.- D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013 -
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (REV. 1233/16)

Per l'esecuzione:
Qualità dell'aria ed Energia

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.



IL DIRIGENTE INCARICATO

Premesso che:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 prevede che i gestori degli impianti non sottoposti né a Valutazione di Impatto Ambientale né ad Autorizzazione Integrata Ambientale, presentino istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 10, comma 2, del medesimo decreto prevede che l'autorizzazione unica ambientale possa essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito;

dato atto che in data 30 giugno 2016, prot. prov. n. 23018, è pervenuta tramite lo Sportello Unico del Comune di Bellinzago Novarese, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della società DKC Europe S.r.l., per lo stabilimento sito a Bellinzago Novarese in via Libertà n. 207;

dato atto che tale istanza è pervenuta in occasione della modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con D.D. n. 684/2011, successivamente volturata con D.D. n. 1349/2012;

esaminato il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione sopra citata redatto secondo quanto prescritto nel D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152;

tenuto conto della nota inviata da ARPA Dip. Novara, Prot. n. 33760 del 12/10/2016 recante parere favorevole sulla valutazione acustica redatta dalla ditta;

vista la nota, prot. prov. 33230 del 6/10/2016, contenente l'Autocertificazione di assimilazione delle acque reflue industriali ad acque reflue domestiche, ai sensi del D.P.R. 227/2011;

considerato il versamento dei diritti istruttori effettuato dalla Ditta in data 11/03/2016;

visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013;
- il D.Lgs. 152/06;
- le leggi della Regione Piemonte n. 13/90 n. 48/93;
- il regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44/00 con la quale sono state approvate disposizioni per l'attuazione del D.lgs. 112/98

Visto l'art.107 del D. L.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

Determina 2016/1948 - pag. 2



- di rilasciare, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale alla società DKC Europe S.r.l., con sede legale a Milano in via Larga n. 15, per lo stabilimento sito a Bellinzago Novarese, in via Libertà n. 207;
- di stabilire, preso atto dell'autocertificazione di assimilabilità delle acque reflue, che il presente provvedimento è relativo al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al D.Lgs. 152/06;
- l'autorizzazione ha durata di quindici anni a decorrere dalla data del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo, il Gestore dovrà presentare apposita domanda almeno sei mesi prima della scadenza, tramite il SUAP territorialmente competente;
- di vincolare l'Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni seguenti:

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

- Nella gestione dei rifiuti il Gestore deve rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 152/06;
- il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti, preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento;

PRESCRIZIONI RELATIVE AL RUMORE

- L'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Bellinzago Novarese per l'area in cui è ubicato l'impianto;
- qualora nell'arco della durata dell'Autorizzazione, l'azienda modifichi le proprie emissioni sonore a seguito di installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà essere effettuata opportuna Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e, qualora fosse necessario, il relativo collaudo acustico teso a verificare la bontà della Verifica previsionale e il rispetto dei limiti normativi vigenti (cfr. D.G.R. 2/02/04, n. 9-11616, comma 4, p.to 13);

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni in atmosfera sono autorizzate nel rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni aggiuntive indicate nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- per i controlli da effettuarsi a cura dell'Impresa, sono fissate la periodicità e le modalità riportate nel medesimo Allegato A;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- il Gestore dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 per ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare:

- la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti o che ne alteri le condizioni di convogliabilità tecnica;
 - il trasferimento dell'impianto in altra località
- la variazione della ragione sociale dovrà essere comunicata alla Provincia entro 30 giorni;
 - di precisare che in caso di violazione di una o più prescrizioni, si applicano le sanzioni previste dalle discipline di settore dei titoli abilitativi richiesti;
 - le eventuali progettazioni di modifiche all'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità competente secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
 - che copia del presente provvedimento sia trasmessa allo Sportello Unico del Comune di Bellinzago Novarese per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti, come previsto dall'art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013 ed inviata ad ARPA quale autorità competente per i controlli;
 - che il provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP deve essere custodito, anche in copia, presso l'impianto;
 - di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
 - di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Affari istituzionali, Pianificazione territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale – Ufficio Qualità dell'Aria ed Energia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE INCARICATO
(Arch. Luigi IORIO)

SEGUE ALLEGATO

Novara lì, 10/11/2016

